



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

**OGGETTO:** Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di Soggiorno

L'anno **duemilaventi**, addì trenta, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00**, mediante videoconferenza come consentito dall'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, e secondo le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 2 del 21 marzo 2020 utili a stabilire la trasparenza e tracciabilità della seduta.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Vice Sindaco	X	
RUBADO Diego	Assessore	X	
CESIO Luciano	Consigliere	X	
SIRIMARCO Castore	Consigliere	X	
ACCAME Luca	Consigliere	X	
BERGALLO Gianni Mauro	Consigliere	X	
ROSSI Giulia	Consigliere	X	
FRACASSETTI Dr.ssa Emanuela	Consigliere	X	
CESIO Cav. Pier Luigi	Consigliere	X	
AICARDI Iole	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ODDO Dott. Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Sirimarco Castore presente all'appello nominale per problemi di connessione non ha potuto assistere alla seduta del consiglio comunale né esprimere il voto;

UDITO l'intervento del Sindaco

PREMESSO che, a decorrere dall'anno 2018, il Comune di Tovo San Giacomo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2018, ha istituito l'Imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento;

VISTI:

- l'art. 4 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 recante disposizioni in materia di imposta di soggiorno;
- l'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96;
- l'articolo 180, commi 3 e 4, del D.L. 19/07/2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17/07/2020, n. 77, che ha modificato l'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e s.m.i., mediante aggiunta del comma 1 ter, ed integrazione dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21/06/2017, n. 96;

DATO ATTO che le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di soggiorno dai commi 3 e 4 dell'art. 180 del citato D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, riguardano in particolare la figura del gestore delle strutture ricettive (compresi altresì i locatori di alloggi turistici), che sono stati individuati quali responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi del tributo;

DATO ATTO che le nuove disposizioni recate dall'articolo 180 del summenzionato DL 34/2020 dispongono altresì:

- la presentazione, da parte dei gestori delle strutture ricettive (ed assimilati), di una dichiarazione cumulativa, da presentare esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;
- la modifica del sistema sanzionatorio nel caso di:
  - omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile con applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
  - di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare le dovute modifiche alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, non più compatibili con le nuove norme recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020;

DATO ATTO che il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura , nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del

Turismo in Liguria, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Tovo San Giacomo ha aderito con delibera di Giunta n. 56 del 17.11.2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017;

RICHIAMATO l'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, tra Le Associazioni di Categoria Provinciali più rappresentative delle strutture turistico ricettive e i Comuni aderenti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.36 del 22.06.2018;

VISTE altresì le osservazioni e proposte di modifica al Regolamento, avanzate da altri comuni della Provincia di Savona che hanno istituito sul proprio territorio l'imposta di soggiorno, discusse nella videoconferenza tenutasi in data 01/12/2020 di concerto con le Associazioni provinciali di categoria e in particolare:

- la necessità di istituire una ulteriore rata di versamento dell'imposta al 16 settembre in aggiunta a quelle già vigenti del 16 luglio e 16 novembre, al fine di migliorare, già nel corso dell'anno di competenza, l'utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento dell'imposta di soggiorno;
- la necessità di introdurre una nuova riduzione, pari al 50% dell'imposta, per coloro che soggiornano in strutture ricettive per esigenze lavorative nel comune e a condizione che siano documentate dal datore di lavoro;
- la necessità di elevare a € 30,00 l'importo minimo al disotto del quale non è possibile rimborsare somme versate in eccesso;
- la conferma della presentazione al 30 gennaio di ciascun anno del conto della gestione relativa all'anno precedente, in coerenza a quanto risposto a seguito di espressa richiesta avanzata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Liguria;

DATO ATTO che, sulla base delle suddette osservazioni e proposte condivise, il regolamento comunale sarà modificato come di seguito indicato:

➤ **all'art.4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari** dopo il comma 1, viene aggiunto il comma 1 bis:

**1 bis)** Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:

- del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- della presentazione della dichiarazione;
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

➤ **all'art. 6 – Agevolazioni ed esenzioni** viene aggiunto il comma 7:

**7.** L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Tovo San Giacomo, documentate dall'azienda datore di lavoro.

➤ **all'art.7 - Obblighi tributari e gestionali**

◦ viene riscritto il comma 2:

**2.** Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, devono presentare al Comune esclusivamente per via telematica:

- dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;

- le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati);

Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune.

◦ viene cancellato il comma 4

➤ **all'art.8 – Versamenti** vengono riscritti i commi 3, 4, 5 e 6:

**3.** I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

**4.** Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto dovuto a titolo di imposta nel periodo di riferimento, è effettuato: entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno; entro il 16 settembre per il bimestre luglio - agosto ed entro il 16 novembre per il bimestre settembre – ottobre in uno dei seguenti modi:

a) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, a mezzo bonifico bancario;

b) tramite PagoPA;

c) tramite F24;

d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.

**5.** In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre / bimestre. ... dell'anno ...".

**6.** al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'imposta dovuta annualmente per l'intero periodo di imposizione sia inferiore a 100 euro, potrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza del 16 novembre; l'imposta va comunque versata entro la scadenza della seconda rata, qualora l'importo cumulato per il primo trimestre/bimestre sia superiore a 100 euro.

➤ **l'art.11 – Sanzioni** è stato riscritto come segue:

**1.** Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

**2.** Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

**3.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471

**4.** Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :

a) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

➤ **all'art.13 – Rimborsi** il comma 3 è stato sostituito come segue:

**3.** Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 30,00.

VISTO l'art.3, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 15 e 15 quater, del DL 201/2011 convertito nella L 214/2011 e s.m.i. che dispone quanto segue:

*"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*

***15-quater.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."*

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.12.2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione **2020/2022** ed il Bilancio di Previsione Finanziario **2020/2022**;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.

267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli, espressi per appello nominale da 10 consiglieri, su 10 presenti, nessun astenuto

#### DELIBERA

1. Di modificare, per tutte le motivazioni espressamente riportate in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, modifiche tutte rappresentate nel quadro sinottico che si allega sub A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvando il regolamento per l'imposta di soggiorno modificato come da allegato B;
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al MEF ai sensi delle disposizioni recate dall'art.13, commi 15 e 15 quater, del DL 201/2011 convertito in L 124/2011 e s.m.i..
3. Di dichiarare, con separata votazione espressa da dieci consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Silvana Perri)

Tovo San Giacomo, li 30/12/2020

---

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dott. BUSSO Riccardo)

Tovo San Giacomo, li 30/12/2020

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

(Dott. ODDO Alessandro)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)

---

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 15 febbraio 2021

Tovo San Giacomo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)**

**Diventa esecutiva in data 30/12/2020**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Tovo San Giacomo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)

---

E' copia conforme agli atti ad uso amministrativo.

Tovo San Giacomo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)